

COMUNE DI MORGONGIORI

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 28-12-2020

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre con inizio alle ore 12:00, in modalità telematica tramite piattaforma Zoom, in osservanza dell'art. 73, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (GURI n. 70 del 17 marzo 2020), semplificazione in materia di organi collegiali. Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 18 maggio 2020 relativo a "Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli Organi Collegiali", in sessione Straordinaria in Prima convocazione, risultano presenti i Signori Consiglieri:

Ibba Renzo	P	Dessi Valentina	A
Ardu Adriano	A	Turnu Francesca	P
Fenu Nicola, Matteo	P	Ardu Simone	P
Contu Efisiangelo	A	Pistis Paolo	P
Ardu Giorgio	P	Coni Luca	A
Massa Gianfranco	P		

risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assistite il Segretario Comunale DEPLANO FELICINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco Ibba Renzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito, preliminarmente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ss.mm.ii. dal responsabile del servizio finanziario;

VISTI :

-l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

-l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, che fermo quanto sopraindicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- Produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Progettazione e realizzazione di un opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- Realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, entro il 30/09/2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate.;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le

modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014 n. 144 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate , le partecipazioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016;
- che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione, della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- per le quali si verificano le seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D.Lgs. 175/2016;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza,

al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del l'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 175/2016;

VISTA la comunicazione trasmessa dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex A.T.O.) con la quale il suddetto Ente precisa che lo stesso non è da considerarsi società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna;

Tutto quando sopra considerato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato **A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti , nota prot. n. 5591 del 23.12.2020.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Morgongiori alla data del 31.12.2019 e detenute alla data odierna, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sarà comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. 90/2014, e che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Ibba Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEPLANO FELICINA

PARERI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica AMMINISTRATIVO CONTABILE–del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile del Servizio
Turnu Francesco**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – ap-provato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Turnu Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online del sito del Comune il giorno 13-01-2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici consecutivi fino al 28-01-2021 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Morgongiori, 13-01-2021

L’IMPIEGATO INCARICATO
F,to Posulo Enedina Rosaria

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Morgongiori, 13-01-2021

L’IMPIEGATO INCARICATO
Posulo Enedina Rosaria